



Comune di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- estratto dal processo verbale -

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE NON RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA E DI ACQUE METEORICHE POTENZIALMENTE CONTAMINATE NELLA CONDOTTA BIANCA DELLA PUBBLICA FOGNATURA.

N. 91 del 7 giugno 2012

L'anno duemiladodici, il giorno 6 del mese di giugno alle ore 21.20 nella Residenza Comunale di Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza del Presidente Dr. Enrico Bianchi, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in seduta straordinaria. All'appello hanno risposto i seguenti Consiglieri:

COMPONENTI N. 41

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
1- Cosimi Alessandro (Sindaco)	X		21- Cavaliere Massimiliano		X
2- Bianchi Enrico	X		22- Romano Andrea	X	
3- Guli Massimo	X		23- Del Lucchese Lorenzo	X	
4- Vergili Valerio	X		24- Giannini Lamberto	X	
5- Tramonti Adriano		X	25- Amadio Marcella	X	
6- Terreni Arianna	X		26- Bottino Maristella	X	
7- Martorano Michele	X		27- Russo Roberto	X	
8- Raugei Enzo		X	28- Tamburini Bruno	X	
9- Del Corona Vladimiro		X	29- Taradash Marco		X
10- Fenzi Paolo	X		30- Palmerini Attilio		X
11- Mancusi Giovanni	X		31- Ciacchini Massimo		X
12- Fiordi Luca		X	32- Giubbilei Gionata		X
13- Cecchi Claudio	X		33- Cannito Marco	X	
14- Volpi Paola	X		34- Fattorini Luano	X	
15- Mambrini Dinora		X	35- Bartimmo Tiziana	X	
16- Scavazzon Giuseppe	X		36- Cosimi Lorenzo	X	
17- Corso Barbara	X		37- Lamberti Gianfranco	X	
18- Morelli Daniele		X	38- Ghiozzi Carlo	X	
19- Latorraca Alessandro		X	39- Capuozzo Salvatore	X	
20- Vivaldi Marina	X		40- Romiti Andrea		X
				27	13

Assiste il Segretario Generale Dr. Antonio Salonia.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i Consiglieri: Capuozzo, Vergili e Lorenzo Cosimi.

OGGETTO:

Approvazione "Regolamento Comunale degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate non recapitanti in pubblica fognatura e di acque meteoriche potenzialmente contaminate nella condotta bianca della pubblica fognatura"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che è di competenza dell'Amministrazione Comunale il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche e assimilate a domestiche nelle zone sprovviste di fognatura nera comunale e di acque meteoriche potenzialmente contaminate nella fognatura bianca pubblica;

Vista la Decisione n. 103 del 19.04.2011 con cui la Giunta Comunale concorda con la proposta di "Regolamento Comunale degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate non recapitanti in pubblica fognatura e di acque meteoriche potenzialmente contaminate nella condotta bianca della pubblica fognature" degli uffici;

Rilevato che il testo del Regolamento è stato elaborato in forma semplice in maniera da essere consultato anche da non esperti del settore e che vi sono riportati in allegato i richiami tecnici e le linee guida per la predisposizione della documentazione da presentare a corredo dell'istanza;

Considerato che il testo del Regolamento è stato oggetto di confronto con altri Enti e Amm.ni comunali limitrofe;

Preso atto che con nota in atti comunali prot. 16757 del 18.02.2011 la U.F.le Igiene e Sanità Pubblica dell'AUSL 6 ha concordato col contenuto della bozza elaborata e che i suggerimenti proposti con nota prot. 17086 del 23.2.2011 dal Dip.to Prov.le ARPAT di Livorno sono stati completamente recepiti;

Considerato che "I criteri, modalità e procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in ambiente" di cui alla Deliberazione G.C. n. 97 del 23.03.2004 si basano sugli indirizzi della L.R.T. n. 64/2001 ormai abrogata dalla successiva L.R.T. n. 20/2006 attualmente in vigore;

Visto il D.P.G.R.T. n. 46/R del 2008 "Regolamento di attuazione della L.R. n. 20/2006 - Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" che prevede all'art. 10 c. 1 che il Comune definisce con proprio atto i criteri le modalità e le procedure relative all'esercizio delle competenze richiamate all'art. 4 c. 2 della L.R. (rilascio delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognature di acque reflue domestiche");

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. mod e int.ni;

Vista la L. R. T. n. 20/2006;

Preso atto dei pareri dei Consigli Circostrizionali richiesti ai sensi dell'art. 16 del Regolamento sul Decentramento;

Visto il parere espresso in data 4/5/2012 da parte della VI Commissione Consiliare;

Ritenuto di approvare il "Regolamento Comunale degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate non recapitanti in pubblica fognatura e di acque meteoriche potenzialmente contaminate nella condotta bianca della pubblica fognatura", parte integrante del presente atto, quale strumento previsto dalla normativa ma anche propedeutico al miglioramento delle performance ambientali nel territorio comunale;

ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, di cui all'allegato n. 1, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate, l'allegato "Regolamento Comunale degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate non recapitanti in pubblica fognatura e di acque meteoriche potenzialmente contaminate nella condotta bianca della pubblica fognatura" che entrerà in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio;
2. di dare atto che saranno approvati dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento i criteri cui attenersi per l'esercizio del potere discrezionale di scelta tra il minimo ed il massimo edittale ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie in sede di ordinanza ingiunzione;
3. Di riservarsi la facoltà di procedere alla integrazione, rettifica o totale sostituzione del presente Regolamento alla luce delle norme e/o disposizioni che potranno essere emanate successivamente al presente provvedimento.

Il Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione – palese elettronica – del sopra riportato schema di deliberazione.

La votazione offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 41
- Componenti presenti n. 39 (Amadio, Bartimmo, Bianchi, Bottino, Cannito, Capuozzo, Cavaliere, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Del Lucchese, Fattorini, Fenzi, Fiordi, Ghiozzi, Giannini, Giubbilei, Guli, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Palmerini, Romano, Romiti, Russo, Scavazzon, Tamburini, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
- Componenti votanti n. 33 (Amadio, Bianchi, Bottino, Capuozzo, Cavaliere, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Del Corona, Del Lucchese, Fattorini, Fenzi, Fiordi, Giannini, Giubbilei, Guli, Latorraca, Mambrini, Martorano, Morelli, Palmerini, Romano, Romiti, Russo, Scavazzon, Tamburini, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
- Voti favorevoli n. 33 (Amadio, Bianchi, Bottino, Capuozzo, Cavaliere, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Del Corona, Del Lucchese, Fattorini, Fenzi, Fiordi, Giannini, Giubbilei, Guli, Latorraca, Mambrini, Martorano, Morelli, Palmerini, Romano, Romiti, Russo, Scavazzon, Tamburini, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
- Astenuti n. 1 (Ghiozzi)

Non hanno espresso alcuna opzione di voto i consiglieri Bartimmo, Cannito, Cosimi Lorenzo, Lamberti e Mancusi.

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.

Allegato n. 1, parte integrante della Delibera di C.C. n.º 91 del 7-6-2012

Oggetto Approvazione "Regolamento Comunale degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate non recapitanti in pubblica fognatura e di acque meteoriche potenzialmente contaminate nella condotta bianca della pubblica fognatura"

PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
si esprime parere favorevole
si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione



Il Responsabile del Procedimento
(timbro e firma)
COMUNE DI LIVORNO
Dir. Ufficio Strategie Ambientali
Dott. Leonardo Gonnella

Livorno, li _____

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
si esprime parere favorevole
si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Direttore di Ragioneria
(timbro e firma)

Livorno, li 7/6/2011



allegato parte integrante delibera C.C. n. 91 del 7/6/2012

COMUNE DI LIVORNO

Dir. Ufficio Ambiente e Territoriali

Dot. *[Signature]*

COMUNE DI LIVORNO

Regolamento Comunale degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate non recapitanti in pubblica fognatura e di acque meteoriche potenzialmente contaminate nella condotta bianca della pubblica fognatura.

(Approvato con Delibera C.C. n.° 91 del 7-6-2012)



INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART.1 – DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
ART. 3 - DEFINIZIONI	5
ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE	11
ART. 5 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	12
ART. 6 - ONERI DI PROCEDIBILITÀ E D'ISTRUTTORIA	13
ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PROCEDURA	13
ART. 8 - CONTENUTO DELLA DOMANDA	14
ART. 9 - ISTRUTTORIA	15
ART. 10 – PROCEDIMENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP).....	15
ART. 11 – PROCEDURA SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)	16
ART. 12 – DINIEGO ED ARCHIVIAZIONE	16
ART. 13 – RICHIESTA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE PER VARIAZIONI.....	16
ART. 14 - VOLTURAZIONE.....	16
ART. 15 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E RINNOVO.....	17
ART. 16 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	17
ART. 17 – ACQUE DI CONDENSA.....	17
ART. 18 – ACQUA DELLE PISCINE	18
ART. 19 – INCENTIVAZIONE FORME DI RIUTILIZZO	18
ART. 20 - OBBLIGO DI ALLACCIO.....	18
ART. 21 - PRESCRIZIONI GENERALI	19
CAPO II – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA	20
ART. 22 – AMBITO DI APPLICAZIONE	20
ART. 23 – COMUNICAZIONI.....	21
ART. 24 – CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA.....	22
ART. 25 – PROCEDURE E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA	23
ART. 26 – STOCCAGGIO ED ACCUMULO DEI MATERIALI PALABILI	23
ART. 27 – APPORTO DI AZOTO	24
ART. 28 – SPANDIMENTO DI ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE.....	24
ART. 29 – MODALITÀ E TEMPI DI SPANDIMENTO DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE	25
ART. 30 – MODALITÀ DI STOCCAGGIO DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE.....	25
ART. 31 – TRASPORTO DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE.....	25
ART. 32 – DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA	25
CAPO III – SANZIONI.....	26
ART. 33 – SANZIONI PECUNIARIE.....	26



CAPO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI	26
ART. 35 – NORME TRANSITORIE E FINALI	26
INDICAZIONI DI MASSIMA E LINEE GUIDA.....	28
ALLEGATO N. 1 ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE.....	29
ALLEGATO N. 2 INDICAZIONI DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DEGLI A.E. PER LE NUOVE COSTRUZIONI.....	31
ALLEGATO N. 3 ATTIVITÀ CHE PRESENTANO OGGETTIVO RISCHIO DI TRASCINAMENTO, NELLE ACQUE METEORICHE, DI SOSTANZE PERICOLOSE O DI SOSTANZE IN GRADO DI DETERMINARE EFFETTIVI PREGIUDIZI AMBIENTALI.....	32
ALLEGATO N. 4 TRATTAMENTI APPROPRIATI	33
ALLEGATO N. 5 LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLEGATI TECNICI A CORREDO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	35



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Disciplina del regolamento

1. Il presente Regolamento Comunale ha per oggetto la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate a domestiche in acque superficiali, nel suolo (o nel sottosuolo) e in aree non servite da pubblica fognatura, originate da agglomerati o da insediamenti presenti o da realizzare nel territorio comunale.
2. Sono comprese nell'applicazione del presente Regolamento le acque meteoriche di prima pioggia che vengono scaricate nella condotta bianca della pubblica fognatura e che si originano da agglomerati o insediamenti che presentano oggettivo rischio di trascinamento di sostanze pericolose nelle acque meteoriche stesse, individuate nella tabella 5 dell'allegato 5 al Regolamento 46/R e riportate nell'allegato 3 al presente Regolamento.

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina di attuazione alla seguente normativa:
 - Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Decreto);
 - Legge Regionale del 31 Maggio 2006, n. 20 e s.m.i (Legge Regionale);
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 13 luglio 2006, n. 32/R e s.m.i. (Regolamento 32/R);
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 08 Settembre 2008, n. 46/R e s.m.i. (Regolamento 46/R);
 - Legge Regionale del 3 Marzo 2010, n. 28;
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 07 Settembre 2010; n. 160 (Regolamento SUAP).
2. Il presente Regolamento, inoltre, fa riferimento alla seguente normativa:
 - UNI 11071, Criteri di progettazione, d'installazione, di messa in servizio e di manutenzione degli impianti domestici e similari che utilizzano gas combustibili, asserviti ad apparecchi di condensazione ed affini di portata termica nominale non maggiore di 35 kW;
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. – Codice della strada;
 - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.



Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, fatte salve le definizioni di cui alla Parte Terza del Decreto, alla Legge Regionale ed al Regolamento 46/R, si intende:

- a) *Abitante equivalente (A.E.):* carico organico avente una richiesta biochimica di ossigeno in 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno o una richiesta chimica di ossigeno (COD) pari a 130 grammi al giorno o un volume di scarico di 200 litri per abitante al giorno, facendo riferimento al valore più alto. In assenza di altri dati si può fare riferimento al consumo idrico risultante dalle fatturazioni del gestore del SII o di altre fonti di approvvigionamento o alle indicazioni di massima riportate nell'allegato 2 al presente Regolamento. Si fa riferito allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico o ai dati di carico di progetto;
- b) *Accumuli di letami:* depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione agronomica e per lo spandimento;
- c) *Acque bianche:* acque meteoriche non contaminate;
- d) *Acque costiere:* acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;
- e) *Acque di lavaggio:* acque (non meteoriche) derivanti da lavaggi o da altre operazioni diverse da quelle di processo e risultanti da attività accessorie ad esso funzionalmente e stabilmente correlate, che si realizzano negli stabilimenti. Tali acque sono da assimilare ad acque reflue industriali oppure ad acque reflue domestiche, se rispondenti alle caratteristiche di assimilazione previste dal Regolamento 46/R e dal Decreto;
- f) *Acque di transizione:* acque salmastre la cui salinità è influenzata dalle acque marino costiere, in prossimità della foce dei fiumi;
- g) *Acque di vegetazione:* le acque residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura della parte interna degli impianti della linea di lavorazione;
- h) *Acque grigie:* acque reflue domestiche ed assimilate, principalmente derivanti da lavandini, lavabi e docce;
- i) *Acque meteoriche di prima pioggia, AMPP:* acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superficie



coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo; escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;

- j) *Acque meteoriche dilavanti, AMD*: acque derivanti da precipitazioni atmosferiche, che si differenziano in: acque meteoriche dilavanti non contaminate e acque meteoriche dilavanti contaminate
- k) *Acque meteoriche dilavanti contaminate, AMDC*: acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dalle attività che comportano obiettivo rischio di trascinamento (nelle acque meteoriche) di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate nella Tab. 5 dell'allegato 5 del Regolamento 46/R e riportate nell'allegato 3 al presente Regolamento;
- l) *Acque meteoriche dilavanti non contaminate, AMDNC*: acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, aree industriali dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell'art. 8, comma 8 della L.R., cioè le AMPP quando non siano entrate in contatto con altre acque e derivino:
 - 1) esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o stabilimenti che non svolgano le attività di cui alla tab. 5 allegato 5 del Regolamento 46/R e riportate nell'allegato 3 al presente Regolamento;
 - 2) da altre superfici impermeabili, diverse da quelle al punto precedente, di stabilimenti che non svolgano le attività di cui alla tab. 5 allegato 5 del Regolamento 46/R e riportate nell'allegato 3 al presente Regolamento;
- m) *Acque nere*: acque reflue domestiche, assimilate a domestiche e industriali, diverse dalle acque bianche;
- n) *Acque per utilizzazione agronomica*: effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, ovvero acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno di cui all' art. 74, comma 1, lettera o) del Decreto;



- o) *Acque reflue assimilate a domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti e/o stabilimenti di cui alla Tab. 1 dell'allegato 2 al Regolamento 46/R e all'art. 101 comma 7 del Decreto, riportati nell'allegato 1 del presente Regolamento;
- p) *Acque reflue domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- q) *Acque reflue industriali*: acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni e servizi, diverse qualitativamente dalle acque reflue domestiche, dalle assimilate a domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento;
- r) *Acque reflue urbane*: miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- s) *Agglomerato a forte fluttuazione*: agglomerato il cui carico inquinante stagionale, calcolato in abitanti equivalenti, sia superiore di almeno il 30 per cento rispetto al carico derivante dalla popolazione residente;
- t) *Agglomerato*: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
- u) *Allacciabilità*: possibilità di allacciamento di un immobile da cui si origina uno scarico di acque reflue e/o di acque meteoriche, in funzione del numero di A.E, per cui vige l'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione vigente;
- v) *Area aziendale omogenea*: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
- w) *Aree non servite da pubblica fognatura*: aree nelle quali la fognatura pubblica è ubicata ad una distanza, in linea d'aria, dall'immobile:
- 1) superiore a 100 metri, se da esso deriva uno scarico pari o inferiore a 10 A.E.;
 - 2) superiore a 200 metri, se da esso deriva uno scarico pari o inferiore a 20 A.E.;
 - 3) superiore a 300 metri, se da esso deriva uno scarico pari o inferiore a 30 A.E.
- x) *Aree pubbliche*: strade (come definite dall'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i - Codice della strada) e relative pertinenze destinate alla sosta o movimentazione dei veicoli che non siano parte di insediamenti o stabilimenti;



- y) *Assimilati ai letami*: effluenti di allevamento palabili, provenienti dall'attività di allevamento:
- 1) lettiera esauste di allevamenti avicunicoli;
 - 2) deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - 3) frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
 - 4) letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
- z) *Assimilati ai liquami*: effluenti di allevamento non palabili, provenienti dall'attività di allevamento:
- 1) liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio e di accumuli di letame;
 - 2) deiezioni avicole e cunicole non mescolate a lettiera se non incluse nell'art. 3 lettera rr) punto 2 del presente Regolamento;
 - 3) frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici;
 - 4) liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
 - 5) acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera qualora destinate ad utilizzo agronomico;
- aa) *Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, AATO*: Autorità di cui alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche");
- bb) *Aziende, allevamenti e contenitori di stoccaggio esistenti*: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente regolamento si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore del Regolamento 46/R;
- cc) *Bacino idrografico*: territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce a estuario o a delta;
- dd) *Consistenza dell'allevamento*: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento;
- ee) *Corpo idrico artificiale*: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;
- ff) *Corpo idrico sotterraneo*: acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;
- gg) *Corpo idrico superficiale*: acque superficiali correnti o stagnanti, acque di transizione e costiere, acque interne (laghi, fiumi, rii, fossi, botri e canali), escluse le sole acque sotterranee;



- hh) *Corpo recettore finale*: strati superficiali del sottosuolo, per lo smaltimento tramite subirrigazione, limitatamente agli scarichi fino a 100 A.E.; i corpi idrici superficiali, come definiti all'art. 3 lettere gg ed yy) del presente Regolamento, purché negli stessi vi sia un corretto deflusso delle acque; la fognatura bianca, limitatamente alle acque meteoriche di prima pioggia potenzialmente contaminate, sentito il parere di ARPAT.
- ii) *Destinatario*: il soggetto che riceve gli effluenti per l'utilizzazione agronomica su terreni di cui detiene il titolo d'uso;
- jj) *Distanza dalle sponde dei corsi d'acqua*: distanza dai corpi idrici, come identificati dall'art. 53 del Decreto, misurata in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine del corso d'acqua o, in mancanza di esso, dal ciglio di sponda del corso d'acqua;
- kk) *Distanza dall'inizio dell'arenile*: si intende la distanza misurata a partire dalla prima duna fissa vegetata da piante arboree per gli arenili marini. Per i laghi a partire dal limite dell'area di massimo invaso ed ove sia presente un arenile dal termine dello stesso verso terra;
- ll) *Effluenti di allevamento palabili/non palabili*: miscele di stallatico, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni, materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
- mm) *Fertirrigazione*: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;
- nn) *Fognatura mista*: rete fognaria costituita da un'unica canalizzazione, all'interno della quale sono veicolati gli scarichi di acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento;
- oo) *Fognatura pubblica*: complesso di canalizzazioni di proprietà pubblica, servite o meno da impianto di depurazione, specificamente destinate a raccogliere e portare al recapito finale le acque che possono essere meteoriche, di lavaggio, reflue domestiche, assimilate a domestiche, urbane e industriali;
- pp) *Fognatura separata*: rete fognaria costituita da due canalizzazioni, una adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, detta *condotta bianca*, l'altra adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia, detta *condotta nera*;
- qq) *Gestore*: gestore del servizio idrico integrato, della pubblica fognatura e dell'impianto di depurazione;



- rr) *Letami*: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; originati da:
1. lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 2. deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 3. frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica,
 4. trattamento di effluenti di allevamento;
 5. i letami, e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio.
- ss) *Liquami*: effluenti di allevamento palabili e non palabili costituiti da:
1. liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
 2. liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
 3. deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
 4. frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti di allevamento;
 5. liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
 6. acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti;
 7. zootecnici, se mescolate ai liquami.
- tt) *Nucleo isolato*: uno o più edifici che si trovano in aree non servite dalla condotta nera della pubblica fognatura e/o per i quali non risulti possibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico e ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento dei reflui in pubblica fognatura;
- uu) *Piano di emergenza*: piano delle attività e delle azioni per il contenimento e la riduzione dei rischi ambientali derivanti da fatti accidentali e/o ad eventi programmati straordinari connessi all'esercizio degli impianti;
- vv) *Primo spandimento*: spandimento di acque di vegetazione effettuati dopo il 21 ottobre 2006 in conformità con la normativa vigente;
- ww) *Reticolo idrografico*: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;
- xx) *Sanse umide*: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;
- yy) *Scarico in acque superficiali*: scarico in corpi idrici superficiali, in mare, in acque marino costiere e in corpi idrici superficiali interni, quali tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco che appaiono collegati ad un reticolo di flusso idrico il quale adduce ad un corpo idrico chiaramente identificato;



- zz) *Scarico in ambiente*: qualsiasi immissione di acque reflue e/o meteoriche liquide, semiliquide e comunque convogliabili in acque superficiali, nel suolo, nel sottosuolo, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, diverso da rifiuto liquido;
- aaa) *Scarico nel suolo e/o sottosuolo*: scarico al di sotto della superficie del suolo con opportuni sistemi di spandimento o di drenaggio;
- bbb) *Sito di spandimento*: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
- ccc) *Spandimento successivo*: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo al primo spandimento;
- ddd) *Stabilimento industriale*: area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8, alla parte III del Decreto ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- eee) *Stallatico*: gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati;
- fff) *Stoccaggio di acque reflue agroalimentari*: limitatamente alle acque destinate all'utilizzazione agronomica il deposito delle acque reflue agroalimentari;
- ggg) *Titolare del sito di spandimento*: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento;
- hhh) *Titolare dello scarico*: proprietario, affittuario del fabbricato, comproprietari, consorziati, titolare o rappresentante della ditta o della società da cui si origina uno scarico, che deve/devono garantire il buon funzionamento e la manutenzione dell'impianto a monte di esso ed è il diretto/i responsabile/i dei danni che ne possono derivare;
- iii) *Trattamenti appropriati*: complesso di opere e impianti atto a ridurre il carico inquinante presente nelle acque ad esso addotte, mediante processi fisico-meccanici, biologici e chimici, come indicati al Capo I dell'allegato 3 al Regolamento 46/R e riportate nell'allegato 4 al presente Regolamento;
- jjj) *Zone vulnerabili*: le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come identificate dalle disposizioni della Regione Toscana;

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente alle seguenti tipologie di scarico non allacciabile:
 - scarichi di acque reflue domestiche in ambiente;
 - scarichi di acque reflue assimilate a domestiche in ambiente;



- scarichi di acque meteoriche di prima pioggia, originatesi da attività (agglomerati o stabilimenti) che presentano oggettivo rischio di trascinamento di sostanze pericolose nelle acque meteoriche stesse, individuate nella tabella 5 dell'allegato 5 al Regolamento 46/R e riportate nell'allegato 3 al presente regolamento, che confluiscono in fognatura bianca qualora non vi sia possibilità di allaccio alla condotta nera della pubblica fognatura.

Art. 5 - Autorizzazione allo scarico

1. Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto, tutti gli scarichi di cui all'art. 4 del presente Regolamento devono essere autorizzati a seguito di istanza da presentare su apposita modulistica, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 133 comma 2 del Decreto e art. 33 comma 1 del presente Regolamento.
2. In ogni caso l'attivazione dello scarico è subordinata all'ottenimento della preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione è riferita alla documentazione tecnica allegata alla domanda e contiene specifiche prescrizioni a cui i titolari dello scarico si devono attenere, pena l'applicazione delle relative sanzioni di cui all'art. 133 comma 3 del Decreto e dell'art. 33 comma 2 del presente Regolamento e/o sospensione o revoca dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione allo scarico può riferirsi allo scarico originato da un consorzio di più unità immobiliari o da più titolari, che sono tutti responsabili in solido dello scarico stesso.
5. In caso di un'unica unità immobiliare con più comproprietari l'istanza può essere presentata da un singolo proprietario, previo assenso scritto di tutti gli altri comproprietari, che sono in egual misura responsabili dello scarico.
6. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata ai titolari dello scarico, come definito all'art. 3 lettera iii) del presente Regolamento.
7. I titolari dell'autorizzazione allo scarico sono tenuti ad informare gli eventuali utilizzatori dell'immobile delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione a cui gli stessi si devono attenere.
8. L'autorizzazione viene rilasciata dalla Direzione dell'Unità Organizzativa Ambiente, salvo diritti di terzi, quali: altri Uffici Comunali, Enti pubblici, privati cittadini, etc.
9. Il Comune effettua controlli a campione, avvalendosi anche di ARPAT, secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi, per verificare la rispondenza delle opere a quanto autorizzato e il rispetto delle prescrizioni.



Art. 6 - Oneri di procedibilità e d'istruttoria

1. Sono a carico del richiedente gli oneri di istruttoria e procedibilità della domanda. Tali oneri sono fissati in € 50,00 e possono essere aggiornati ogni tre anni sulla base dell'indice ISTAT con apposito provvedimento.
2. Per le autorizzazioni in cui necessita il parere di ARPAT e/o AUSL n. 6, ai sensi delle normative richiamate, le relative spese istruttorie dovute sono individuate nel rispettivo tariffario; il costo sarà comunicato all'utente con le relative modalità di pagamento che dovrà essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 7 - Presentazione della domanda e procedura

1. La domanda di autorizzazione allo scarico in ambiente deve essere presentata dagli aventi titolo utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione e reperibile anche in rete civica del Comune (www.comune.livorno.it).
2. La domanda, completa degli allegati in triplice copia (quattro copie se necessita il parere di ARPAT e/o AUSL), deve essere presentata all'ufficio competente sulla base delle linee guida di cui all'allegato 5 del presente Regolamento. Se trattasi di domanda relativa ad attività produttive e/o commerciali la comunicazione deve avvenire per il tramite dello SUAP.
3. In caso di consorzio o di più proprietari l'istanza di autorizzazione deve essere compilata e firmata da un unico referente e sarà corredata da un elenco di nominativi di tutti i soggetti interessati, copia di un valido documento di riconoscimento e un recapito di ognuno di essi.
4. Il procedimento amministrativo ha inizio dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione allo scarico e si conclude con un provvedimento espresso di autorizzazione o comunicazione di diniego entro 90 giorni da tale data, esclusi i periodi di sospensione per la richiesta di integrazioni da parte dell'ufficio preposto o su motivata istanza da parte del richiedente se favorevolmente accolta dall'Amministrazione.
5. Le integrazioni dovranno pervenire all'ufficio richiedente entro il periodo indicato nella richiesta stessa, pena l'archiviazione della pratica.
6. Per le domande presentate tramite servizio postale, raccomandata con ricevuta di ritorno, la data di avvio del procedimento è quella di acquisizione dell'istanza al protocollo generale; sarà cura dell'ufficio competente comunicare la data di avvio del procedimento.
7. Conclusa positivamente l'istruttoria, verrà rilasciata al richiedente una copia della documentazione presentata, debitamente timbrata dall'ufficio competente, che è parte integrante dell'autorizzazione.



8. L'autorizzazione allo scarico non sostituisce i titoli abilitativi alla realizzazione delle opere, sia di natura edilizia che ai fini del vincolo idrogeologico dove presente.

Art. 8 - Contenuto della domanda

1. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del versamento degli oneri di procedibilità indicati all'art. 6 del presente Regolamento e degli oneri di istruttoria di ARPAT e/o AUSL n. 6 nei casi previsti dalla legge.
2. La domanda di autorizzazione allo scarico deve contenere:
 - i dati anagrafici del/dei titolare/i dello scarico;
 - l'identificazione dell'insediamento da cui originerà lo scarico, con particolare riferimento al tipo di attività e le lavorazioni da cui si originano le acque reflue assimilate a domestiche;
 - il numero degli abitanti equivalenti gravanti sullo scarico;
 - la descrizione del sistema di trattamento delle acque reflue e/o meteoriche contaminate che verrà installato;
 - l'individuazione del corpo recettore dello scarico trattato.
3. Alla domanda di autorizzazione allo scarico devono essere allegati:
 - relazione tecnica e planimetria delle linee fognarie con indicazione della collocazione degli impianti di trattamento e del punto di recapito nel corpo recettore, redatti e firmati da un tecnico abilitato;
 - relazione idrogeologica firmata da un geologo, con prova di percolazione, nel caso in cui lo scarico recapiti nel suolo;
 - visura catastale aggiornata della zona in cui sia riportata chiaramente l'ubicazione dell'insediamento e la localizzazione dello scarico;
 - autorizzazione al passaggio della condotta di scarico nei terreni di terzi, se necessaria;
 - relazione di asseveramento del tecnico sul modulo appositamente predisposto, utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione e reperibile anche in rete civica del Comune (www.comune.livorno.it);
 - Copia dell'istanza di Concessione Demaniale di competenza Provinciale, per lo scarico in corsi d'acqua demaniali;
 - Programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3 capo 2 del Regolamento 46/R per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate con oltre 100 a.e.;
 - Piano di prevenzione e gestione di cui all'allegato 5, capo 2 del Regolamento 46/R, nel caso di scarico di acque meteoriche contaminate nella fognatura bianca.



4. Nell'allegato 5 al presente Regolamento sono riportate le indicazioni specifiche sulle modalità di predisposizione degli allegati alla domanda di autorizzazione.

Art. 9 - Istruttoria

1. Il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento e nelle norme statali e regionali vigenti.
2. L'ufficio competente provvederà ad inoltrare l'istanza con la relativa documentazione ad ARPAT e/o AUSL n. 6 quando previsto dalla normativa, che dovrà/dovranno rimettere il relativo parere nei tempi utili per il rilascio dell'autorizzazione.
3. Nel caso di documentazione incompleta o sia necessario chiedere chiarimenti, potranno essere richieste integrazioni e chiarimenti da ricevere entro i termini stabiliti. Essi comportano la sospensione del termine entro cui deve pronunciarsi definitivamente l'amministrazione.
4. Potrà essere richiesto, dal responsabile del procedimento, uno specifico parere di ARPAT e/o di AUSL n. 6, per insediamenti con potenzialità inferiore a 100 AE o per particolari situazioni di criticità ambientale. Il parere potrà essere acquisito in sede di Conferenza dei Servizi.
5. Saranno anche valutate eventuali richieste, debitamente motivate, di sospensione dei termini da parte dell'utente.
6. A completamento dell'istruttoria verranno individuate le prescrizioni da inserire nell'atto autorizzativo.

Art. 10 – Procedimenti Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

1. Per le attività produttive i cui scarichi sono assimilati ai domestici, ai sensi della tab. 1 dell'all. 2 al Regolamento 46/R e dell'art. 101 comma 7 del Decreto, riportati nell'allegato 1 al presente Regolamento, l'istanza sarà presentata al SUAP, secondo quanto previsto dal Regolamento SUAP e dalla L.R.T. 40/2009.
2. L'Ufficio Ambiente si avvale dello SUAP per richiedere all'interessato eventuale documentazione integrativa o richiesta di istruttorie supplementari e per ogni altra comunicazione al richiedente relativa al procedimento in oggetto. Detta documentazione è presentata allo SUAP che provvede a trasmetterla all'Ufficio Ambiente medesimo.
3. L'ufficio Ambiente può richiedere allo SUAP la convocazione di una Conferenza di Servizi al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, per acquisire pareri che non siano pervenuti entro i tempi utili per il rilascio dell'autorizzazione.



4. Al termine del procedimento, l'autorizzazione allo scarico è trasmessa allo SUAP, che provvede a consegnarla all'interessato.
5. Per la richiesta di autorizzazione allo scarico presentata nell'ambito dei procedimenti dello SUAP si fa riferimento al Regolamento SUAP e non si applicano le norme del presente regolamento in merito ai termini di scadenza.

Art. 11 – Procedura Sportello Unico Edilizia (SUE)

1. Qualora la realizzazione dello scarico richieda anche l'attivazione di un procedimento edilizio, ai fini del rilascio del relativo provvedimento finale dovrà essere acquisita preventivamente l'autorizzazione allo scarico in ambiente.

Art. 12 – Diniego ed archiviazione

1. Nei casi in cui la soluzione tecnica proposta per il trattamento dei reflui non sia considerata idonea l'ufficio competente provvederà alla comunicazione di diniego.
2. Nei casi in cui le integrazioni richieste non vengano presentate nei termini indicati, l'ufficio provvederà all'archiviazione della pratica.

Art. 13 – Richiesta di nuova autorizzazione per variazioni

1. Deve essere richiesta nuova autorizzazione nel caso in cui si abbia una variazione qualitativa e/o quantitativa dello scarico autorizzato. In particolare, a seguito di ristrutturazioni che interessino l'edificio da cui origina lo scarico stesso, come nei casi di variazione di destinazione d'uso, ampliamento e in generale ogni qualvolta l'impianto autorizzato non è più in grado di assicurare un adeguato grado di depurazione e protezione ambientale.
2. Una nuova autorizzazione deve essere richiesta anche se viene modificato solamente il sistema di trattamento e/o il punto di scarico nel corpo recettore finale a cui l'autorizzazione si riferisce.
3. Qualora si abbiano variazioni delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi delle acque assimilate a domestiche che compromettano l'assimilabilità stessa, dovrà essere richiesta autorizzazione allo scarico come insediamento industriale all'autorità competente e sarà soggetto alla relativa disciplina.

Art. 14 - Volturazione

1. È fatto obbligo di comunicare all'ufficio competente ogni modifica che riguardi la titolarità dello scarico e/o la denominazione o ragione sociale della ditta cui l'autorizzazione rilasciata si riferisce.



2. La voltura deve essere richiesta, dal nuovo titolare dell'autorizzazione in forma scritta entro 60 gg dal subentro, indicando tutti i dati anagrafici e dichiarando che i sistemi di trattamento e le caratteristiche quali-quantitative dello scarico non sono variate rispetto a quanto già autorizzato.
3. A seguito della comunicazione scritta di cui al comma precedente l'ufficio competente provvederà con proprio atto alla variazione della titolarità dell'autorizzazione, comunicando l'avvenuta voltura al titolare.

Art. 15 - Validità dell'autorizzazione e rinnovo

1. La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data di emissione del provvedimento.
2. L'autorizzazione viene rinnovata tacitamente nei casi in cui siano mantenute la titolarità, le caratteristiche strutturali e quali-quantitative dello scarico, sia curata la manutenzione dell'impianto e siano rispettate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
3. Il Comune provvede al periodico controllo a campione del permanere dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione ne viene data notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza.

Art. 16 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune si riserva di sospendere o revocare l'autorizzazione per sopravvenute e motivate esigenze tecnologiche e ambientali o per sopraggiunte incompatibilità con la normativa.
2. L'autorizzazione allo scarico si intende sospesa o revocata nel caso in cui il titolare non si attiene alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, per cui è soggetto al regime sanzionatorio di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

Art. 17 – Acque di condensa

1. Non necessitano di autorizzazione le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell'aria, nonché quelle di raffreddamento per gli impianti di climatizzazione o macchine per la produzione di ghiaccio. Tali acque devono essere opportunamente convogliate salvo i casi in cui se ne effettua il riutilizzo (es. acque per lo scarico dei servizi igienici, irrigazione, approvvigionamento, ecc.).
2. Le acque di condensa delle caldaie a condensazione, ai sensi della norma UNI 11071, devono essere convogliate con le acque reflue, secondo quanto sotto riportato:
 - uso abitativo, senza nessuna prescrizione;



- uso ufficio con un numero di utenti minore di dieci, obbligo di installazione di un neutralizzatore di condensa;
 - uso ufficio con un numero di utenti maggiore di dieci, senza nessuna prescrizione.
3. È fatto divieto di scaricare le acque di condensa provocando stillicidio su aree pubbliche o di proprietà di terzi.

Art. 18 – Acqua delle piscine

1. Lo scarico derivante dallo svuotamento parziale o totale delle acque delle piscine di acqua marina dovrà avvenire, dopo quindici giorni dall'ultima clorazione e comunque con una concentrazione massima di cloro inferiore a 0,20 mg/l, nelle acque marino-costiere e garantendo il rispetto dei limiti di accettabilità per le acque di balneazione fissati dalla normativa vigente.
2. Lo scarico delle acque delle piscine di acqua dolce potrà avvenire in acque superficiali, dopo quindici giorni dall'ultima clorazione e comunque con una concentrazione massima di cloro inferiore a 0,20 mg/l.
3. Il rilascio delle acque di scarico delle piscina in acque superficiali deve essere graduale.
4. Il responsabile della piscina deve tenere un registro delle clorazione, con indicato il tipo di prodotto utilizzato, la quantità e la data dell'intervento di clorazione.
5. È vietato scaricare le acque del controlavaggio dei filtri senza un idoneo trattamento, così come indicato nel regolamento regionale.
6. La gestione della fine vita dei filtri deputati al controlavaggio della acque della piscina, dovrà avvenire in ottemperanza a quanto indicato nella Parte IV del Decreto.

Art. 19 – Incentivazione forme di riutilizzo

1. Il Comune agevola ed incentiva la realizzazione di impianti di accumulo e riutilizzo delle meteoriche dilavanti non contaminate con appositi provvedimenti dirigenziali.

Art. 20 - Obbligo di allaccio

1. Sono obbligati all'allaccio alla condotta nera della pubblica fognatura tutti i proprietari di immobili ad uso civile e/o produttivo che non sono allacciati ad essa ma che risultano allacciabili, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione vigente e dell'art. 3 lettera u).
2. Lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste. In tal caso l'allacciamento deve avvenire nei tempi che saranno indicati volta per volta dall'ufficio competente con opportuna comunicazione a seguito



dell'avanzamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria e secondo le modalità previste dal regolamento del Gestore della rete fognaria stessa. A tal fine l'Ente Gestore del SII comunicherà all'Amministrazione Comunale i tratti fognari realizzati e gli insediamenti soggetti all'obbligo di allaccio e l'ufficio competente comunicherà loro l'obbligo di allacciamento.

3. I titolari degli scarichi di cui al punto 2 devono presentare domanda di allaccio al gestore del SII.
4. Qualora un utente tenuto ad allacciarsi alla pubblica fognatura non ottemperi a tale obbligo, l'ufficio competente, sentito il parere del gestore del SII, imporrà l'allaccio tramite emissione di apposita ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale.
5. Sono esclusi dall'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura i proprietari di immobili ad uso civile e/o produttivo da cui si origina uno scarico il cui allaccio risulti impedito da ostacoli di carattere geomorfologico, naturalistico o antropico, tali da imporre costi non sopportabili, come previsto nel regolamento del servizio di fognatura e depurazione vigente.

Art. 21 - Prescrizioni generali

1. Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate, in ambiente, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nella normativa vigente, nel presente Regolamento e nelle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché nell'autorizzazione rilasciata.
2. Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all'allegato 5 del Decreto è data dal rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;
 - b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni indicate all'allegato 2 capo 2 e all'allegato 3 capo 1 del Regolamento 46/R;
 - c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto;
 - d) garantire per gli impianti con oltre 100 A.E. il rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3 capo 2 del Regolamento 46/R.
3. Le acque meteoriche devono essere sempre mantenute separate dai reflui domestici e smaltite separatamente. Qualora lo scarico avvenga in un corpo idrico superficiale, è possibile utilizzare la stessa condotta di scarico purché l'immissione delle acque meteoriche avvenga a valle dell'ultimo pozzetto di controllo dell'impianto di trattamento delle acque reflue.
4. Gli impianti devono essere tenuti in perfetta efficienza e pertanto devono essere effettuate tutte le operazioni di periodica manutenzione necessarie, nel rispetto delle normative vigenti e di quanto



- stabilito dal produttore degli stessi. Di tali operazioni ne deve essere conservata documentazione, per almeno 4 anni, che consenta anche l'identificazione della ditta esecutrice.
5. Ogni impianto di trattamento deve essere dotato di pozzetto/i di ispezione idoneo/i facilmente visibili per la verifica del funzionamento, per le eventuali operazione di manutenzione, pulizia e controlli.
 6. Il punto di scarico nel corpo idrico recettore deve essere posizionato ad un'altezza tale da avere un franco di 5 cm dall'altezza del tirante idrico che con maggiore probabilità si origina a seguito di un evento meteorico con tempo di ritorno 100 anni e deve essere orientato secondo la direzione della corrente.
 7. Lo scarico in un corpo idrico recettore non significativo, ai sensi dell'art. 3 lettera xx) del presente Regolamento, o con più di 120 giorni annui di portata nulla deve essere corredato da uno studio della compatibilità idraulica e capacità di diluizione del corpo idrico. Il Comune può stabilire prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità auto depurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee, ai sensi dell'art. 124 comma 9 del Decreto.
 8. Per gli impianti più complessi che prevedono più componenti e l'impiego di macchinari specifici, la ditta fornitrice deve consegnare un manuale d'uso e manutenzione a cui il responsabile dello scarico è tenuto ad attenersi per un corretto funzionamento dell'impianto stesso. Qualora lo ritenga utile il titolare può rivolgersi a una ditta specializzata per la gestione dell'impianto.
 9. Per gli impianti con oltre 100 A.E. può essere rilasciata un'autorizzazione provvisoria connessa alla fase di avvio dell'impianto stesso secondo le modalità dell'art. 15 del Regolamento 46/R.
 10. Per il corretto funzionamento degli impianti di trattamento dei reflui, al fine di non danneggiare i sistemi enzimatici od inibire lo sviluppo dei microorganismi che sostengono il processo biologico depurativo, si ritiene necessario non utilizzare sostanze quali acidi e basi forti, solventi, vernici, oli, nonché ridurre al minimo l'impiego di detersivi o prodotti per la pulizia igienizzanti. Inoltre, è necessario interporre un degrassatore tra le utenze da cui si originano le acque grigie e l'impianto di trattamento.

CAPO II – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

Art. 22 – Ambito di applicazione

1. Le procedure e le modalità di utilizzazione agronomica, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento 46/R, riguardano:
 - gli effluenti di allevamento;
 - le acque di vegetazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 b) e 4 della Legge Regionale;



- le acque reflue agroalimentari assimilate a domestiche provenienti da aziende di cui al successivo comma 2;
 - le acque reflue agroalimentari assimilate a domestiche provenienti da piccole aziende agroalimentari.
2. Sono assimilate a domestiche le acque prodotte dalle aziende, ai sensi dell'art. 101, comma 7 a), b) e c) del Decreto:
- a) dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b) dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112 comma 2 del Decreto e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto;
 - c) di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

Art. 23 – Comunicazioni

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 22 comma 2 del presente Regolamento è soggetta a comunicazione allo SUAP, ai sensi dell'art. 75 del Decreto, da parte del produttore e da parte dell'utilizzatore, indicando la provenienza degli effluenti.
2. La comunicazione deve essere effettuata almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività ed ha durata pari a cinque anni. Essa deve contenere i dati indicati nell'allegato 4 del Regolamento 46/R e ai sensi del capo 5 dell'allegato 4 al Regolamento 46/R se in forma semplificata.
3. Annualmente il soggetto utilizzatore deve comunicare allo SUAP, almeno 30 gg prima, gli eventuali aggiornamenti intervenuti riguardanti: tipologia, quantità, caratteristiche degli allevamenti e terreni destinati all'utilizzo.
4. Le imprese con produzione ed utilizzazione superiore a 41.500 kg di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento devono presentare, oltre la comunicazione, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), ai sensi del comma 2 del Capo 4 dell'allegato 4 al Regolamento 46/R e agli allegati 2 e 3 al Regolamento 32/R.



5. Le imprese con produzione ed utilizzazione compresi tra 6.000 kg e 41.500 kg di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento devono presentare la comunicazione, ai sensi del Capo 4 dell'allegato 4 al Regolamento 46/R.
6. Le imprese con produzione ed utilizzazione compresi tra 3.000 kg e 6.000 kg di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento devono presentare la comunicazione semplificata, ai sensi del Capo 5 dell'allegato 4 al Regolamento 46/R.
7. Le imprese con produzione ed utilizzazione inferiore a 3.000 kg di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento non sono tenute a presentare la comunicazione allo SUAP.

Art. 24 – Criteri per l'utilizzazione agronomica

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è effettuata garantendo:
 - a) la tutela dei corpi idrici che non devono arrecare pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del Decreto;
 - b) l'effetto concimante e/o ammendante degli effluenti sul suolo e l'adeguata quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;
 - c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
2. La tecnica di distribuzione deve assicurare:
 - a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola;
 - b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli;
 - c) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - d) l'uniformità di applicazione dell'effluente;
 - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
3. I trattamenti funzionali, al fine di garantire la protezione ambientale, la sicurezza igienico sanitaria e la corretta gestione agronomica degli effluenti, sono quelli indicati nell'allegato I del Regolamento 32/R, in alternativa possono essere utilizzate altre tipologie di trattamento purché garantiscano prestazioni pari o superiori a quelle dell'allegato di cui sopra.
4. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto, inoltre, delle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e pedologiche, delle condizioni del suolo, del tipo di effluente, delle colture praticate e della loro fase vegetativa.



5. L'apporto dei fertilizzanti azotati deve essere determinato sulla base dell'equilibrio tra fabbisogno prevedibile di azoto organico delle colture e l'apporto di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione.

Art. 25 – Procedure e modalità di utilizzazione agronomica

1. Il trasporto degli effluenti e/o delle acque reflue agroalimentari deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nell'art. 22 del Regolamento 46/R.
2. La fertirrigazione deve essere realizzata in modo tale da assicurare il massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati attraverso una valutazione dell'umidità del suolo.
3. Nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, la fertirrigazione può essere effettuata ove sia garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari, colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.
4. Nelle zone non vulnerabili da nitrati di origine agricola la quantità di azoto totale medio aziendale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare i 340 kg per ettaro e per anno; tale quantità, da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali, è calcolata sulla base dei valori dell'allegato 2 e 3 e del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui al regolamento emanato con Regolamento 32/R ed è comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo.

Art. 26 – Stoccaggio ed accumulo dei materiali palabili

1. I contenitori per lo stoccaggio devono rispettare le indicazioni dell'allegato 3 del Regolamento 32/R e devono contenere gli effluenti prodotti durante i periodi in cui l'utilizzazione agronomica è limitata o impedita e comunque per un periodo non inferiore a 90 giorni consecutivi.
2. La platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere impermeabile e deve essere realizzata, ai sensi dell'allegato 4 al Regolamento 46/R, in modo tale che sia presente un muretto di contenimento tale da evitare pericoli di perdita di liquami per sgrondo o delle acque di lavaggio.
3. L'adeguamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili già esistenti, ai sensi del Regolamento 46/R.
4. L'accumulo temporaneo è consentito solo su terreni destinati allo spandimento e per una volta soltanto per ogni annata agraria.
5. Lo stoccaggio temporaneo si intende se compreso tra i 90 e i 120 gg massimo.



Art. 27 – Apporto di azoto

1. L'apporto degli effluenti in termini di azoto deve essere effettuato nel rispetto di quanto indicato nell'art. 24 comma 4 del presente Regolamento e comunque non superiore a 340 kg per ettaro all'anno.
2. È consentita l'utilizzazione di azoto di natura non organica solo se giustificata dal Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) e nel rispetto dei limiti indicati nell'allegato 4 al Regolamento 46/R.

Art. 28 – Spandimento di acque di vegetazione e sanse umide

1. La comunicazione ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere presentata, in duplice copia, allo SUAP da parte del legale rappresentante del frantoio, ogni anno almeno 30 gg prima dell'inizio dello spandimento stesso.
2. Le comunicazioni devono contenere i dati di cui al Regolamento 46/R:
 - per la prima comunicazione, all'allegato 4 capo 7 sezioni 7.1 e 7.2;
 - per le successive comunicazioni, all'allegato 4 capo 7 sezione 7.1 A e B, oltre alla lettera C e alla sezione 7.2 se sono intervenute variazioni.
3. Nel caso in cui le variazioni interessano solo il punto 5 lettera A o i punti a), b) e c) della lettera B possono essere presentate come integrazione alla lettera C del Regolamento 46/R.
4. Per i frantoi con capacità effettiva di lavorazione inferiore a 2 tonnellate di olive nelle otto ore sono previste delle semplificazioni nelle comunicazioni dei dati di cui al Regolamento 46/R, quali:
 - per la prima comunicazione, all'allegato 4 capo 7 sezioni 7.1 esclusi quelli relativi al punto D lettera a) n. 4 e lettere b) e c);
 - per le successive comunicazioni, all'allegato 4 capo 7 sezione 7.1 A e B, oltre alla lettera C se sono intervenute variazioni.
5. Il Comune sulla base delle comunicazioni può impartire specifiche prescrizioni, inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità per le acque di vegetazione, pari a:
 - 50 m³ per ettaro anno se provenienti da frantoi a ciclo tradizionale;
 - 80 m³ cubi per ettaro anno se provenienti da frantoi a ciclo continuo.
6. Lo SUAP entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione trasmette una copia della stessa ad ARPAT per le verifiche periodiche degli spandimenti.



Art. 29 – Modalità e tempi di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve avvenire nel rispetto di quanto disposto all'art. 32 del Regolamento 46/R.
2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve concludersi entro il 31 marzo di ogni anno, salvo motivata richiesta di deroga al Comune da parte del legale rappresentante del frantoio. Il Comune può concedere la deroga dando eventuali prescrizioni a tutela dell'ambiente e della salute e comunque non può estendersi oltre il 15 maggio.

Art. 30 – Modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione delle sanse umide deve avvenire utilizzando dei contenitori con caratteristiche di cui all'art. 34 del Regolamento 46/R.

Art. 31 – Trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Il trasporto delle acque di vegetazione delle sanse umide deve avvenire nelle modalità e accompagnato dai documenti indicati all'art. 35 del Regolamento 46/R.

Art. 32 – Divieti di utilizzazione agronomica

1. Posso esseri disposti specifici divieti in funzione di: stato fisico dei terreni, utilizzo dei terreni, pendenza dei terreni, distanze dai corsi d'acqua, profondità di interrimento.
2. È fatto divieto di utilizzazione agronomica dal 1 luglio al 31 agosto salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno.
3. L'utilizzo dei letami e dei liquami è vietato in tutti i casi specificatamente indicati all'art. 24 del Regolamento 46/R.
4. I trattamenti che comportano l'addizione agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, colture, gli animali, l'uomo sono vietati.
5. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietato dopo il 31 marzo di ogni anno, salvo deroga, concessa dal Comune, che comunque può consentirlo entro il 15 maggio, e in tutti i casi previsti dall'art. 33 del Regolamento 46/R.
6. Durante la fase di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietata la loro miscelazione con effluenti di allevamento, acque reflue agroalimentari, con rifiuti e con residui agricoli derivanti da pratiche agronomiche.



CAPO III – SANZIONI

Art. 33 – Sanzioni pecuniarie

1. Ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia (art. 133 comma 2 del Decreto, da un minimo di € 600,00 ad un massimo di € 60.000,00).
2. Per la violazione dell'art. 133 comma 3 del Decreto: "Chiunque mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 15.000,00.
3. In ottemperanza al comma 4 dell'art. 135 del Decreto, in caso di applicazione delle suddette sanzioni è escluso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 689/1981.
4. Per la violazione delle norme previste al Titolo IV, capo III del Regolamento 46/R e del Capo II del presente Regolamento, relative alle modalità dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide si applicano le sanzioni pecuniarie da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00, ai sensi dell'art. 22 comma 5 della Legge Regionale e dell'art. 112 comma 3 del Decreto.
5. Qualora prima dell'ordinanza di ingiunzione venga riparato il danno e regolarizzato lo scarico e si dimostri (anche tramite analisi) che l'impianto è perfettamente efficiente e non vi è danno ambientale, possono essere riconosciute le circostanze attenuanti, di cui all'art. 140 del Decreto, che prevedono la riduzione delle sanzioni amministrative e penali dalla metà a due terzi.
6. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie in sede di ordinanza ingiunzione, saranno determinati in separato atto i criteri cui attenersi per l'esercizio del potere discrezionale di scelta tra il minimo ed il massimo edittale;
7. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, rispetto alle quali non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000.

CAPO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento diventa efficace dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio di Piazza del Municipio, 1 a Livorno.



COMUNE DI LIVORNO

Regolamento degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate non recapitanti in pubblica fognatura e di acque meteoriche potenzialmente contaminate nella condotta bianca della pubblica fognatura

INDICAZIONI DI MASSIMA E LINEE GUIDA

ALLEGATI



ALLEGATO N. 1 Assimilazione ad acque reflue domestiche

(Allegato 2 del D.P.G.R. TOSCANA n. 46/R 2008)

TABELLA 1. – Tabella di assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche			
Attività che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell' art. 101 comma 7 lettera e) del decreto legislativo.			
A	B	C	D
N°.	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA NELL' INSEDIAMENTO	Condizioni vincolanti per lo scarico in pubblica fognatura (2)	Condizioni vincolanti per lo scarico fuori dalla pubblica fognatura
1	Attività di produzione e commercio di beni o servizi la cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche.		
2	Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicaprini, equini con peso vivo medio per anno non superiore alle 2 tonnellate (art. 101 comma 7 lettera -b- e tabella 6-allegato 5 del decreto legislativo)		(1g)
3	Stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento		(1g)
4	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione		(1a) (1b) - Carico <= a 100 AE
5	Lavorazione e conservazione di pesce carni e/o vegetali e di prodotti a base di carne e/o vegetali (carne, essiccata, salata, o affumicate, insaccati, sughi, piatti di carne preparati, confetture, conserve)	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
6	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini	Carico <= a 100 AE	(1b) (1h) Carico <= a 100 AE
7	Produzione di prodotti di panetteria	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
8	Produzione di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti, e pasticceria conservata	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
9	Produzione di paste alimentari, di couscous e di prodotti farinacei simili	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
10	Produzione di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetture, lavorazione dolciana della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè, acque minerali e di sorgente, bevande analcoliche	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
11	Produzione e/o imbotigliamento di vino da uve e di altre bevande fermentate e non distillate. Produzione di olio da olive, escluse comunque le acque di vegetazione	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
12	Grandi magazzini – Supermercati – Ipermercati – Centri commerciali	Carico <= a 100 AE	Carico <= a 100 AE
13	Alberghi, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, residenze, case per ferie, ostelli della gioventù	Carico <= a 200 AE	Carico <= a 200 AE
14	Rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi fissi, agriturismo affittacamere, case e appartamenti di vacanza, residenze di epoca		
15	Casa di riposo (senza cure mediche)		
16	Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticceria, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina		
17	Bar, caffè, gelaterie, (anche con intrattenimento e spettacolo) enoteche-bottigliere con somministrazione		
18	Mense e fornitura di pasti preparati		Carico <= a 100 AE
19	Servizi all'infanzia, Asili nido, Istruzione primaria e secondaria di primo grado		
20	Istruzione secondaria di secondo grado, Istruzione universitaria	(1c)	(1c)
21	Laboratori di analisi e studi odontoiatrici ed odontotecnici e laboratori connessi	(1c)	(1c) Carico <= a 100 AE
22	Discoteche, sale da ballo, night club, sale giochi e biliardi e simili		
23	Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)		
24	Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari con capacità massima complessiva di 100 Kg	(1d)	(1d)
25	Servizi dei centri di parafarmacie e degli istituti di bellezza		
26	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico	(1e), (1f)	(1e), (1f)
27	Piscine – Stabilimenti idropiscine ed idrotermali	(1e), (1f)	(1e), (1f)
28	Attività di produzione e commercio di beni e servizi e attività da una o più delle tipologie di cui la precedente	Carico <= a 100 AE	Carico <= a 100 AE



NOTE ALLE CONDIZIONI VINCOLANTI DI ASSIMILAZIONE DI CUI ALLE COLONNE C e D

1. Il rispetto delle presenti condizioni e condizioni, necessarie per l'assimilazione delle acque reflue e devono essere riportate come prescrizioni nell'autorizzazione allo scarico.
 - a) il limite sul livello dei vari scarichi è determinato a cura dell'autorità competente in relazione alle caratteristiche del corpo ricevente finale;
 - b) il scarico deve essere preceduto da opportuno specifico pretrattamento delle acque reflue in relazione alla tipologia di impianto di trattamento depurativo adottato ed alle caratteristiche del corpo ricevente finale;
 - c) le sostanze utilizzate nei laboratori (reativi, reagenti, prodotti analizzati, ecc.) sono smaltite non come acque reflue;
 - d) senza lo scarico di sostanze solventi;
 - e) il limite sul livello delle sostanze ad azione disinfettante o conservante è determinato a cura dell'autorità competente in relazione alle caratteristiche del ricevente;
 - f) lo scarico per lo svuotamento della piscina deve avvenire almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione;
 - g) in caso di scarico in corpi idrici superficiali è necessaria la predisposizione, quando prevista dall'autorizzazione o dall'autorità sanitaria, di un impianto di disinfezione da attivarsi nei termini dell'autorizzazione o su richiesta dell'autorità sanitaria;
 - h) deve essere attuata la totale separazione del siero o della scotta.
2. L'utilizzo nelle attività di trattamento per la riduzione della durezza delle acque non pregiudica l'assimilazione per gli scarichi in pubblica fognatura (colonna C).

(Art. 101 comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006)

Salvo quanto previsto dall'art. 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale (riportate nella tabella sopra);
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.



ALLEGATO N. 2 Indicazioni di massima per la valutazione degli A.E. per le nuove costruzioni

Per le civili abitazioni.....	1 A.E. = 1 vani = 100 m³
Per hotel, campeggi, case di riposo, ecc.	1 A.E. = 2 posti letto
Per mense, ristoranti e trattorie.....	1 A.E. = 5 posti
Per ospedali.....	1 A.E. = 2 posti letto
Per uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producono acque reflue di lavorazione.....	1 A.E. = 5 addetti
Per scuole e edifici di educazione diurni.....	1 A.E. = 5 alunni
Per aziende agricole, trasformazione e confezionamento, cantine, lavaggio olive frantoi, lattiero-casearie, ecc.	attraverso dati bibliografici
Per musei, teatri, impianti sportivi e per tutti gli edifici.....	4 A.E. = 1 W.C.

**ALLEGATO N. 3 Attività che presentano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali****(Tab. 5 dell'Allegato 5 del REGOLAMENTO 46/R)**

Tab. 5. Elenco delle attività di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) comma 1 della L.R. n. 20/2006 e disposizioni correlate	
A	B
	Tipo di attività svolta in via principale
1	Le attività di cui all' <i>dlegato 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE</i> relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC);
2	Le attività stradali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti. Impianti di stoccaggio di idrocarburi.
3	Gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 1 ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia
4	I centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
5	I depositi e le attività soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui al punto 1;
6	Le attività industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose e/o di carta e cartoni
7	Le attività per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti
8	Le attività per la concia delle pelli
9	Le attività per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare
10	Aziende in cui si svolgono le produzioni di cui alla tabella 3A dell'allegato 5 al decreto legislativo

ALLEGATO N. 4 Trattamenti appropriati

(Capo I dell'Allegato 3 del REGOLAMENTO 46/R)

CAPO 1 - TRATTAMENTI APPROPRIATI PER LE ACQUE SUPERFICIALI

1. I trattamenti elencati nella tabella 2 sono da ritenersi i trattamenti appropriati per le acque superficiali interne, di cui all'art. 20 comma 1 del Regolamento 46/R, sempreché rispondano alle prescrizioni di cui all'art. 19 del Regolamento 46/R e ne sia garantito il perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative.
2. I trattamenti elencati nella tabella 3 sono da ritenersi i trattamenti appropriati per le acque superficiali marino costiere, di cui all'art. 20 comma 2 del Regolamento 46/R, sempreché rispondano alle disposizioni di cui agli art. 19 del Regolamento 46/R e sia garantito il perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative.

TABELLA N. 2 - Sistemi impiantistici adottabili come trattamenti appropriati per le acque superficiali interne

CORPO IDRICO RECETTORE LO SCARICO		normali	di norma di tipo	di tipo	di tipo	di tipo	di tipo	
								di tipo
DIMENSIONI DELL' INSEDIAMENTO OD AGGLOMERATO		≤100 AE	100<AE≤500	500<AE≤2000				
SISTEMI IMPIANTISTICI (c)		note	A	B	C	D	E	F
1	Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e subirrigazione e drenaggio	(b)	X		X			
2	Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e trincea drenante		X					
3	Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e fitodepurazione sub superficiale HF (flusso orizzontale)		X		X		X	X
4	Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff con fitodepurazione sub superficiale VF (flusso verticale)		X	X	X		X	X
5	Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e stagno o stagni in serie	(a)	X		X		X	X
6	Stagno facoltativo e fitodepurazione a flusso superficiale (FWS - free water surface)	(a)	X		X		X	X
7	Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e fitodepurazione combinata (combinazione di HF/HV/FWS)	(a)		X		X	X	X
8	Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff fitodepurazione combinata + filtro a sabbia	(a)				X	X	X
9	Stagno anaerobico e fitodepurazione combinata	(a)		X		X	X	X
10	Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e filtro a sabbia intermittente			X	X			
11	Fossa tricamerale stagno	(a)			X			
12	Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e filtro percolatore o fanghi attivi, o biodischi				X		X	
13	Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e impianto ad areazione prolungata						X	
14	Trattamento primario + impianto ANOX - OX							X
15	Impianto SBR (sequence batch reactor)							X
16	Chiariflocculazione						X	X
17	Impianto biologico + fitodepurazione							X
18	Impianto a cicli alternati spaziali o temporali							X

NOTE

(a) L'utilizzo di stagni o lagunaggi è da ritenersi possibile solo a seguito del parere positivo dell'ASL in merito alle questioni di disturbo del vicinato, di salute ed igiene pubblica e purché rispettino le disposizioni urbanistiche del comune;

(b) La subirrigazione è realizzata e effettuata nel rispetto delle buone norme tecniche negli strati superficiali del suolo) costituisce parte del trattamento di affinamento del refluo per mezzo dell'ossidazione e digestione garantita dal suolo stesso, e non si configura quindi come organo di scarico sul suolo;

(c) Ai sensi dell'art. 19 comma 7, sono utili alla formazione del sistema tutte le sezioni presenti dal piede d'utenza incluso e lo scarico nel corpo idrico.



TABELLA N. 3 - Sistemi impiantistici adottabili come trattamenti appropriati per le acque marino costiere			
CORPO IDRICO RECETTORE LO SCARICO		normali	sensibili
DIMENSIONI DELL' INSEDIAMENTO OD AGGLOMERATO		≤10.000 AE	
SISTEMI IMPIANTISTICI (b)	note	A	B
1	Fossa bicamerale , tricamerale o Imhoff + gnigliatura fine + condotta sottomarina conforme alle disposizioni di cui all' art. 18 comma 2 della LR 20/2006.	x	
2	Fossa bicamerale , tricamerale o Imhoff e filtro percolatore, fanghi attivi, o biodischi	X	
3	Fossa bicamerale , tricamerale e impianti ad areazione prolungata	X	
4	Trattamento primario + impianto ANOX-OX		X
5	Impianto biologico + fitodepurazione		X
6	Impianto biologico + stagno di finissaggio o chiariflocculazione	(a)	X
7	Impianto a cicli alternati spaziali o temporali	X	X

NOTE

(a) L'utilizzo di stagni o lagunaggi e' da ritenersi possibile solo a seguito del parere positivo dell'ASL in merito alle questioni di disturbo del vicinato di salute ed igiene pubblica e purché rispettino le disposizioni urbanistiche del comune.

(b) ai sensi dell' art. 13, comma 7, sono utili alla formazione del sistema tutte le sezioni presenti dal piede d' utenza incluso e lo scarico nel corpo idrico

3. Su specifica richiesta del titolare dello scarico l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, può ritenere, caso per caso, idoneo il trattamento appropriato proposto anche se la tipologia impiantistica non rientra tra quelle elencate nelle tabelle 2 e 3 del presente allegato, ovvero non corrisponde alla taglia dimensionale per la quale è raccomandato, rimanendo comunque confermate anche per questo impianto tutte le altre disposizioni del presente regolamento.



ALLEGATO N. 5 Linee guida per la predisposizione degli allegati tecnici a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico

1 - Relazione Tecnica

La relazione firmata da un tecnico abilitato deve contenere almeno:

- inquadramento dell'area;
- distanza dal confine dell'area alla rete fognaria pubblica in linea d'aria;
- descrizione della pericolosità geologica ed idraulica del sito;
- indicazione dei vincoli gravanti sull'area;
- eventuale parere di allacciabilità richiesto ad ASA;
- dettagliata descrizione della motivazione per cui si avanza richiesta di autorizzazione allo scarico;
- dichiarazione che (l'eventuale) corpo idrico recettore abbia i requisiti di cui all'art. 124 comma 9 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- indicazione della presentazione della pratica di Vincolo Idrogeologico, di DIA, di permesso a costruire, di concessione demaniale marittima o provinciale;
- origine dello scarico: domestico, assimilato a domestico o acque meteoriche contaminate, non contaminate e di prima pioggia;
- dettagliata descrizione dell'attività svoltasi nell'edificio da cui si origina lo scarico che dall'area esterna ed individuazione dell'attività assimilata a domestica tra quelle indicate all'art. 3 lettera o) del presente Regolamento;
- calcolo degli abitanti equivalenti, separatamente dai servizi igienici, dalle acque di lavorazione e/o di lavaggio;
- descrizione del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti;
- calcolo approssimativo dei volumi delle acque meteoriche che con maggiore probabilità si possono raccogliere dalle superfici scolanti impermeabili;
- indicazione dell'impianto di trattamento ritenuto idoneo con l'indicazione che trattasi di impianti appropriato ai sensi dell'allegato 4 al presente Regolamento o di trattamento alternativo;
- caratteristiche tecniche dell'impianto (pretrattamento, trattamento primario, secondario e di affinamento se presente e dei pozzetti di ispezione) e dello scarico finale (con individuazione del punto di immissione nel corpo recettore);
- distanze delle varie parti dell'impianto da pozzi, acquedotti, falde, confini e fabbricati;
- manutenzione delle varie parti dell'impianto e periodicità dei controlli;
- nel caso di fitodepurazione si dovrà specificare il tipo di piantumazione che si intende utilizzare, la densità di piantumazione, la periodicità con cui si prevede che debbano essere sostituite le piante, il rendimento previsto dall'impianto;

2 - Elaborati grafici

Gli elaborati grafici in scala adeguata firmati da un tecnico abilitato devono contenere almeno:

- una corografia dell'area;
- una pianta dell'area, con l'individuazione dell'edificio e dell'impianto;
- uno schema dettagliato dei punti di origine dello scarico, dell'impianto di trattamento e dello scarico finale;
- schema a blocchi dell'impianto;
- sezione dell'impianto e dello scarico nel recettore finale;
- eventuali particolari ritenuti necessari ad una migliore individuazione dei vari elementi;
- schema del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti;



3 - Relazione Geologica con prova di percolazione (nel caso di subirrigazione)

La relazione firmata da un geologo abilitato deve contenere almeno:

- inquadramento dell'area dal punto di vista idrogeologico;
- descrizione delle prove di percolazione e dei risultati;
- valutazione del tipo di suolo e della possibilità di realizzare la subirrigazione;
- progettazione della condotta drenante in funzione degli abitanti equivalenti e del tipo di suolo;
- distanza dalla rete della subirrigazione dal confine dell'area, dai fabbricati, dalla falda, da pozzi e acquedotti;
- dichiarazione che l'impianto non comporterà danni idrogeologici sia nell'area di intervento sia nella zona circostante e problemi di inquinamento delle acque.

4 - Programma di manutenzione e gestione per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate con oltre 100 a.e.

Si rimanda all'allegato 3 capo 2 del Regolamento 46/R.

5 - Piano di prevenzione e gestione nel caso di scarico di acque meteoriche contaminate nella fognatura bianca

Si rimanda all'allegato 5, capo 2 del Regolamento 46/R,

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to BIANCHI

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo on line del Comune presente nella rete civica per rimanervi in pubblicazione per trenta giorni consecutivi.

Livorno, 15 GIU. 2012

P. La Resp.le Ufficio Archivio Protocollo
f.to Elena Cavallini

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- E' eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
- E' eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs 267/2000

Livorno,

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

Per copia conforme

Livorno,

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIE PER	
ALBO	
ATTI	